

**Oggetto: [ID 8821] Progetto di un impianto eolico, costituito da 5 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6,8 MW per una potenza complessiva di 34 MW, da realizzarsi nei comuni di Savignano Irpino (AV), Ariano Irpino (AV) e di Castelfranco in Miscano (BN) – Nota di Riscontro alla richiesta di Integrazioni Ministero della Cultura- Soprintendenza Speciale per il piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prot. n. 6461-P del 27/04/2023.**

La presente nota viene redatta in riscontro alla richiesta di integrazioni prot. n. 6461-P del 27/04/2023 del Ministero della Cultura- Soprintendenza Speciale per il piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le risposte sono formulate con riferimento puntuale ai contenuti rimandando a documentazione specifica, laddove se ne è ravvisata la necessità, indicando se l'elaborato in questione integra oppure modifica e sostituisce la documentazione già depositata in fase di presentazione dell'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale.

## **1. Relazione tecnica istruttoria da richiedersi ai comuni interessati e nelle aree contermini**

La società allega appositi certificati di destinazione urbanistica redatti da tutti i comuni interessati dall'intervento (Savignano Irpino (AV), Ariano Irpino (AV) e Castelfranco in Miscano (BN)). Detti certificati riportano per ogni singola particella l'eventuale presenza di vincoli ai sensi del D.L.vo n.42/2004 . Si rimanda dunque ai Certificati di destinazione urbanistica dei comuni interessati dall'impianto e dalle opere connesse per la valutazione puntuale dei vincoli interessati dall'impianto e dalle opere connesse. In merito alle relazioni tra il vincolo, laddove presente, e l'opera da realizzarsi si precisa che le stesse sono state accuratamente valutate all'interno dell'elaborato DS251-PA01-R\_RELAZIONE PAESAGGISTICA. Qualora il MIC ritenga la necessità di acquisire relazioni tecniche istruttorie da parte dei Comuni si ritiene dovrà chiederle direttamente ai Comuni medesimi non essendo in facoltà della scrivente chiedere agli stessi di svolgere dette attività.

**2. *Elaborati grafici e descrittivi delle opere in progetto, comprensivi delle aree contermini di cui al DM 10/09/2010 e maggiormente approfonditi a riguardo dell'individuazione dei centri storici, dei beni tutelati in base alla Parte Seconda del Codice dei Beni Culturali, esistenti nel contesto territoriale coinvolto dagli interventi oltre alle zone tutelate in base alla Parte Terza (artt. 136 e/o 142) del D.to Leg.vo 42/2004 e s.m.i. Particolare attenzione deve essere rivolta ai centri storici di minore consistenza nonché agli immobili rurali di interesse storico, al fine di salvaguardarli ai sensi di quanto disposto dal DM 6/10/2015***

Tutti gli elaborati grafici prodotti dalla ditta aventi la finalità di analizzare il contesto territoriale e di ricognizione delle invarianti e/o delle peculiarità dell'ambito di riferimento, sono stati condotti per l'interesse delle aree contermini così come definite dal DM 10/09/2010.

In particolar modo, quanto richiesto come integrazione e inerente all'individuazione dei centri storici delle aree contermini è già stato prodotto e rimesso agli atti nell'elaborato cod. AS251-SIA04-D\_CARTA DI CENTRI ABITATI E BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI NELL'AREA CONTERMINE.

Sempre nel medesimo punto delle integrazioni si richiede di fornire l'individuazione dei beni tutelati ex lege mediante il D. Lgs. 42/2004, anche tale elemento di ricognizione territoriale è stato prodotto per le aree contermini nella loro interezza e contenuto nell'elaborato già rimesso agli atti con il cod. DS251-PA02-D\_CARTA DEL SISTEMA VINCOLISTICO - PAESAGGIO AI SENSI DEL D.LGS. N4204.

Lo studio delle aree contermini l'impianto è stato condotto secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida di cui al DM 10/09/2010. La descrizione dei centri storici effettivamente ricompresi nell'AIP è stata già effettuata ed è contenuta nella Relazione Paesaggistica (cfr. cap. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17). Altresì è già stata esperita l'analisi dei beni culturali ricadenti nelle aree contermini. All'interno dello studio paesaggistico sono stati presi in considerazione tutti i beni sia puntuali che areali tutelati ai sensi del Codice dei Beni Culturali.

Per quanto concerne gli immobili rurali di interesse storico si segnala che:

- Nell'ambito di **Savignano Irpino** il portale vincoli in rete non segnala la presenza di immobili rurali, né di interesse storico dichiarato né di interesse storico non dichiarato. Sono presenti due beni culturali di interesse dichiarato. Essi sono i resti del castello e i resti di una torre di un insediamento preistorico (bene archeologico) Sono poi presenti nel centro storico alcuni beni culturali di interesse non dichiarato: la chiesa Madre di San Nicola (analizzata nella Relazione Paesaggistica), la fontana dell'acqua Angelica e la Chiesa di San Francesco Saverio. Bisogna tuttavia considerare che tali beni non solo interni al tessuto storico e quindi anche visivamente protetti da ogni possibile impatto indiretto, ma anche ubicati sul versante urbano opposto a quello in direzione dell'impianto.
- Nell'ambito di **Ariano Irpino** i beni storici architettonici vincolati sono: Torre delle Ciavole, Masseria Flammia Carmela, ex Taverna delle Monache, Masseria Chiuppo de Bruno, Masseria Montefalco, Masseria La Sprinia, Masseria San Eleuterio, Casa De Angelis, Palazzo Ducale, Palazzo Vitoli. Tutti i beni elencati sono stati puntualmente analizzati all'interno dello Studio paesaggistico. I beni archeologici vincolati sono: area con insediamenti di età sannitica e ellenistico-romana, un tratturo in epoca protostorica e un'area con trattura regio Pescasseroli – Candela e resti vari. Tutti i beni elencati sono stati puntualmente analizzati all'interno dello Studio paesaggistico. Gli altri immobili di interesse non dichiarato sono interni al centro storico e non sono immobili rurali.
- Nell'ambito di **Villanova del Battista** non ci sono beni culturali né di interesse dichiarato né di interesse non dichiarato. Sono state quindi indagate solo le relazioni visive tra il centro storico e le opere in progetto a partire dalle visuali che si aprivano dai limiti del centro storico orientati verso l'area di impianto.
- Nell'ambito di **Zungoli** il solo bene architettonico vincolato è il castello mentre il solo bene archeologico vincolato è un cippo militare con iscrizioni (studiate puntualmente nella Relazione Paesaggistica). Mentre il solo bene culturale con interesse non dichiarato è la Chiesa dei Riformati (anch'essa studiata nella Relazione Paesaggistica).
- L'ambito di **Montecalvo Irpino** ricade solo per una piccolissima porzione nelle aree contermini e nessuno dei beni culturali rientra in essa.
- Nell'ambito di **Montaguto** non ci sono beni culturali né di interesse dichiarato né di interesse non dichiarato. Sono state quindi indagate solo le relazioni visive tra il centro storico e le opere in progetto a partire dalle visuali che si aprivano dai limiti del centro storico orientati verso l'area di impianto e un ricettore fuori dall'ambito urbano.
- Nell'ambito di **Greci** non ci sono beni culturali né di interesse dichiarato, mentre il solo bene di interesse non dichiarato è la chiesa di S. Bartolomeo all'interno del centro storico. Sono state quindi indagate solo le relazioni visive tra il centro storico e le opere in progetto a partire dalle visuali che si aprivano dai limiti del centro storico orientati verso l'area di impianto.

Alla luce di quanto relazionato è possibile asserire che i centri storici sono stati analizzati all'interno dello studio paesaggistico, così come lo sono stati tutti gli immobili e i beni culturali vincolati o anche solo di interesse non dichiarato. Non sono emersi immobili rurali dal valore culturale rilevante.

**3. Attestazione di interesse paesaggistico riferita all'area di sedime ed alle aree contermini [...] si chiede, inoltre di precisare nell'attestazione, anche negativamente, se nelle predette aree di sedime e contermini è possibile rinvenire tratturi, di qualsiasi tipo, appartenenti al demanio pubblico.**

*Si allega attestazione (documentazione integrativa)*

**4. Relazione paesaggistica approfondita anche dell'analisi delle diverse categorie di vincolo di cui all'art. 142 co. 1 del D.Lgs. 42/2004, e nell'illustrazione delle conciliabilità dell'impianto proposto con le esigenze di tutela del paesaggio, accompagnata da elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto in scala adeguata e quotati, comprensivi di indicazioni precise delle particelle interessate. Inoltre, particolare attenzione va, altresì, riportata alle alterazioni morfologiche che si determinerebbero nel contesto territoriale.**

La relazione paesaggistica al cap. 4.6.1. "Vincoli di legge – ambito paesaggistico" passa in rassegna tutti i vincoli di legge istituiti ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio distinguendo e individuato i beni culturali tutelati ex lege ai sensi degli artt. 136, 142, 143, 156 e 157. In particolare, all'interno della relazione paesaggistica oltre ad operare la ricognizione di tali beni, rendiconta circa le relazioni di tipo visivo che si instaurano a partire da tali beni con le opere mediante proprio la predisposizione di fotorendering realistici in base ai quali poter confrontare lo stato di fatto e lo stato di progetto. Tale passaggio è fondamentale per addivenire alla definizione della compatibilità paesaggistica delle opere, andando in tal modo già a rispondere a quanto richiesto dal Mic ("[...] nell'illustrazione delle conciliabilità dell'impianto proposto con le esigenze di tutela del paesaggio, accompagnata da elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto [...] cit.). Per quanto riguarda l'indicazione delle particelle interessate vi è da precisare che la ditta ha già predisposto il piano particellare (Cfr. HS251-PPE02-E\_PIANO PARTICELLARE D'ESPROPRIO DESCRITTIVO e HS251-PPE03-D\_PLANIMETRIA CATASTALE CON VPE) pertanto anche questo sotto punto della richiesta di integrazioni appare già ampiamente soddisfatto da quanto già prodotto agli atti.

Infine, occorre sottolineare che le opere non insistono su elementi morfologici tutelati dal Codice (vette o montagna sopra i 1200m); purtuttavia si palesa che la strada di accesso alla SAB 05 e SAB 04 per un tratto di circa 350 m e parte della piazzola di costruzione della SAB 05, ricadono in un'area archeologica "da svincolare" (dicitura estrapolata dal PUC Comunale Allegato n.13 DS2.01 "Risorse del Territorio-Valori Paesaggistici e culturali"). Tale interferenza nasce dall'esigenza di minimizzare gli scavi sul versante collinare in oggetto, poggiando l'opera stradale sulla morfologia naturale. Come si evince dalle planimetrie di progetto (Cfr. GS251-OC16-D\_SEZIONI E PROFILI STRADALI), il tratto interferente con l'area di vincolo sarà realizzato prevalentemente in rilevato, minimizzando gli scavi.

**5. Elaborato grafico in scala adeguata che rappresenti nel dettaglio, per il contesto territoriale come per aree oggetto di intervento, la presenza degli elementi che ne costituiscono la tessitura, così da poterne comprendere la contiguità fisica o le relazioni visive e simboliche (filari e canali in territorio agricolo alberi isolati, bosco, apertura visiva ecc.)**

Lo studio delle tessiture e delle trame territoriali può essere condotto su scala più piccola di quella di progetto e avrebbe senso laddove si stesse inserendo un'opera areale che dovrebbe andarsi ad inserire sul territorio rispettando gli allineamenti esistenti.

Il progetto prevede delle opere areali, (piazze di montaggio e manutenzione, Stazioni elettriche per la connessione alla RTN), che non collocandosi in aree vincolate paesaggisticamente, ad esclusione della SAB 05, seguono la ratio della progettazione per minimizzare l'impatto ambientale e cioè minimizzare gli scavi e i riporti, minimizzare le lunghezze dei tracciati stradali di nuova costruzione, minimizzare le altezze dei fronti di scavo e dei riporti; ciò implica rotazioni e posizionamenti delle opere civili che spesso non seguono, e secondo lo scrivente, non devono necessariamente seguire le tessiture dei filari o dei canali o delle caratteristiche fisiche del territorio.

In tal caso l'opera puntuale si sovrappone alla maglia esistente senza modificarne le relazioni e le orditure. Quindi il discorso circa la contiguità fisica delle opere viene meno data la natura delle opere. Per quanto concerne invece le relazioni visive e simboliche si sottolinea come esse siano state indagate all'interno della Relazione Paesaggistica, in seno al parametro "integrità" che presenta i criteri denominati rispettivamente "relazioni visive" e "relazioni simboliche". Rispetto a questi due criteri, per ogni ricettore individuato sono state valutate le relazioni visive e simboliche che si instaurano col progetto e le modifiche introdotte rispetto allo stato dei luoghi ex ante. Pertanto, anche questo elemento oggetto di integrazione risulta già analizzato e rimesso agli atti.

#### **6. *Tavola delle caratteristiche morfologiche dei luoghi dalla quale si possa desumere la tessitura storica e quella rurale***

Le caratteristiche morfologiche così come le tessiture storiche sono ampiamente desumibili dall'inquadramento delle opere su CTR (Cfr. GS251-OC11-D\_INQUADRAMENTO TERRITORIALE SU CTR-VIABILITA' ESISTENTE E DA ADEGUARE), mentre la tessitura rurale è desumibile dall'inquadramento su ortofoto e dalla carta dell'uso del suolo CLC e dalla carta CUAS edita dalla Regione Campania (Cfr. GS251-OC14-D\_INQUADRAMENTO TERRITORIALE SU ORTOFOTO- VIABILITA' ESISTENTE E DA ADEGUARE, BS251-BIO06-D\_CARTA DELL'USO DEL SUOLO (CLC) e BS251-BIO05-D\_CARTA USO DEL SUOLO AGRICOLO (CUAS REGIONE CAMPANIA)). Tutte le tavole grafiche sopra menzionate sono allegare al progetto presentato. Inoltre, in fase di VIA sono stati consegnati gli shape file di tutte le opere in progetto (aerogeneratori, piazzole in fase di costruzione, piazzole in fase di esercizio, strade di nuova costruzione, in modo da permettere agli istruttori di navigare nel progetto con tutti gli strumenti necessari e verificare le caratteristiche agricole e morfologiche dell'area.

#### **7. *Planimetrie (comprensivi di stralci catastali) e grafici architettonici inerenti ai singoli aerogeneratori con le relative indicazioni rispetto alla postazione territoriale, alle stazioni o sottostazioni e, in generale, alle principali opere accessorie (piazze ecc.) sia a quelle annesse e funzionali (comprese la viabilità)***

Sono già state prodotte e rimesse agli atti tutte le planimetrie – comprese quelle catastali – contemplanti tutti gli elementi progettuali sia provvisori che definitivi.

GS251-OC07-D\_STRUTTURE DI FONDAZIONE- PIANTE E SEZIONI

GS251-OC10-D\_INQUADRAMENTO TERRITORIALE SU CTR-AEROGENERATORI E OPERE CONNESSE

GS251-OC11-D\_INQUADRAMENTO TERRITORIALE SU CTR- VIABILITA' ESISTENTE E DA ADEGUARE

GS251-OC15-D\_AEROGENERATORI TIPO DI PROGETTO

GS251-OC16-D\_SEZIONI E PROFILI STRADALI

GS251-OC17-D\_SCHEMA PIAZZOLA AEROGENERATORE

GS251-OC18-D\_SEZIONI LONGITUDINALI E TRASVERSALI DELLE PIAZZOLE DI PROGETTO

Si sottolinea che le Stazioni elettriche (Stazione di condivisione e trasformazione 30/150kV, e SE Terna 380/150 kV) sono state già autorizzate in altri procedimenti autorizzativi ed inoltre si precisa che la SE Terna 380/150kv in Ariano Irpino è già in costruzione.

**8. *Grafici dello stato di fatto e di progetto delle movimentazioni di terreno e percorsi attraversati dai cavidotti interrati e di servizio. Tali grafici dovranno essere comprensivi delle sezioni di trincea, corredate dalle quote di scavo, per l'alloggiamento dei cavidotti (specificandone i valori massimi e minimi) delle pertinenti fasce di rispetto e della stratigrafia degli inerti (indicandone qualità e consistenza) e che verranno utilizzati per i riempimenti.***

I grafici progettuali di movimento terra (sterri e riporti) sono già stati predisposti sia per le piazzole in fase di costruzione e di esercizio sia per le strade di nuova realizzazione. (Cfr. GS251-OC16-D\_SEZIONI E PROFILI STRADALI e GS251-OC18-D\_SEZIONI LONGITUDINALI E TRASVERSALI DELLE PIAZZOLE DI PROGETTO). Inoltre, il tracciato del cavidotto è visibile in tutte le tavole di inquadramento progettuale, sia rispetto ai vincoli che rispetto alle caratteristiche morfologiche del territorio (CTR, IGM, Ortofoto). Anche le sezioni dei cavidotti sono state già consegnate con la documentazione progettuale con le tavole MS251-OEL09-D\_SEZIONI TRINCEE E POSA CAVI 30 kV in cui è possibile individuare larghezza e profondità della trincea. Ancora, i volumi di scavo e riporto sono stati inseriti nella relazione Terre e rocce da scavo (Cfr. AS251-SIA08-R\_PIANO PRELIMINARE TERRE E ROCCE DA SCAVO-RELAZIONE).

Si sottolinea infine come le opere interrate non creano effetti sul paesaggio, in particolare esula dai ruoli del MIC valutare gli elementi relativi gli inerti.

**9. *Carta dell'intervisibilità di dettaglio dell'impianto in oggetto, comprese le opere di connessione e gli interventi previsti mirati a mitigare l'incidenza paesaggistica, con base cartografica IGM in scala al 25000 e con l'indicazione a diversa tonalità di colore della densità degli impianti visibili; sulla medesima cartografia andranno indicate le strade panoramiche e di valenza paesaggistica, la rete tratturale, il sistema insediativo delle abazie, la rete delle masserie storiche, le aree archeologiche e quelle di interesse archeologico, nonché tutti gli ulteriori beni culturali sottoposti a tutela dalla parte seconda del D.Lgs. 42/2004 e tutti i beni paesaggistici sottoposti a tutela dalla parte terza del medesimo D.Lgs.***

Si rimanda al nuovo elaborato AS251-INT01-D\_Intervisibilità con indicazione dei vincoli archeologici, storico-culturali e paesaggistici.

**10. *Documentazione fotografica approfondita e comprensiva di immagini di dettaglio e di insieme delle diverse opere, sia di insieme delle componenti dell'impianto eolico dai numerosi punti di vista di maggiore interesse***

La società ha prodotto una copiosa ed esaustiva documentazione fotografica da tutti i punti sensibili presenti nelle aree contermini. La documentazione fotografica prodotta nella sua versione dello stato dei luoghi ante e post l'intervento, porta alla luce una visibilità contenuta degli aerogeneratori dalla maggior parte dei punti analizzati e quindi la non visibilità delle opere accessorie dai punti di vista esaminati. Si precisa inoltre che la SSE di trasformazione/condivisione utente è stata autorizzata nell'ambito di precedenti procedimenti mentre

la SE Terna in Ariano Irpino è già in fase di realizzazione, pertanto, essa esula dal procedimento autorizzativo de quo.

**11. Documentazione tecnica che descriva in modo dettagliato l'eventuale presenza di usi civici sulle aree interessate dall'impianto e dalle opere di connessione di seguito elencata:**

- **Certificato o altro documento valido rilasciato dall'Amministrazione**
- **Elaborato grafico con evidenziate le particelle interessate dagli usi civici**

Si allegano i CDU per i Comuni di Castelfranco in Miscano, di Savignano Irpino e per Ariano Irpino in cui si evincono gli usi civici delle particelle interessate dall'opera.

Si evince che tra le particelle potenzialmente impegnate dalle opere, riportate nell'elaborato progettuale "HS251-PPE03-D\_PLANIMETRIA CATASTALE CON VPE", una sola particella la numero 362 del Foglio 15 del Comune di Savignano Irpino è gravata da uso civico. Il CDU riporta altre due particelle le n. 47 e 48 del foglio n.2, si riscontra però che tale foglio di mappa non è interessato dalle opere.



Figura 1: Particella gravata da uso civico secondo il CDU del Comune di Savignano Irpino. P.lla 362 foglio n.15

Si specifica che le aree che interferiscono con la summenzionata particella sono aree potenzialmente impegnate dal caviodotto qualora su sede stradale fosse complicato eseguire trincee per la presenza di altri sottoservizi. All'uopo si chiarisce che la summenzionata particella potrà essere stralciata in fase di conferenza dei servizi dalle aree potenzialmente utilizzabili, prevedendo il passaggio esclusivamente sulla sede stradale o in alternativa sulla fascia potenzialmente impegnata posizionata al lato opposto della strada. In questo modo l'opera non interferirà con alcuna particella gravata dall'uso civico.

Ad ogni modo si fa presente che il progetto eolico in esame attraverso l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 387/03, acquisirà la pubblica utilità come opera indifferibile ed urgente e pertanto verrà apposto il vincolo preordinato all'esproprio sui terreni interessati dalle opere ai sensi degli artt.11 e 16 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327. L'art. 4 comma 1 bis del DPR 8 giugno 2001 n. 327, modificato dal D.L. Semplificazioni, art. 60, recita che i beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente, se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di

pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico. Essendo un minimo tracciato di elettrodotto interrato, l'unica parte dell'opera che ricade in uso civico, e trattandosi di terreni gravati da uso civico di "tipo A pascolo", si ritiene sia applicabile l'articolo sopra menzionato, in quanto la superficie viene restituita alla sua utilizzazione promiscua di pascolo senza nessuna compromissione della piena utilità.

## **12. Certificati di destinazione urbanistica**

Si allegano i CDU (documentazione integrativa).

**13. Integrare il SIA con uno specifico paragrafo nel quale, con riferimento al D.Lgs. 199/2021 e in particolare all'art. 20 sia chiaramente indicato se l'impianto in oggetto, comprensivo di tutte le opere di connessione correlate è posto all'interno o al di fuori delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili come individuate al co. 8 del predetto art. 20.**

L'impianto non rientra nelle aree dichiarate espressamente idonee ai sensi del co. 8 art. 20 del D.Lgs. 199/2021 ovvero:

*a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento.*

*b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*

*c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.*

*c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.*

*c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).*

*1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;*

*2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;*

*3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.*

*c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ((incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)), né ricadono nella*

*fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.*

Tuttavia, è d'obbligo precisare che ai sensi del co. 7 art. 20 del D.Lgs. 199/2021 ***“Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.”***

***14. Elaborazione dei Rendering fotografici, completi degli interventi di mitigazione, su immagini reali e ad alta definizione e realizzate in piena visibilità con coni visuali privi di ostacoli in primo piano: nelle immagini dovranno essere inseriti oltre l'impianto le SSE U e eventuali altre FER realizzate, autorizzate e/o in corso di autorizzazione***

I fotoinserti allegati alla documentazione progettuale (Cfr. AS251-SIA15A-D\_FOTOINSERIMENTI - SOLO PARCO e AS251-SIA15B-D\_FOTOINSERIMENTI CON ALTRI IMPIANTI) sono stati elaborati su fotografie reali, ad alta definizione e nelle posizioni in cui era prossimo o fruibile il bene tutelato da cui si è predisposta la documentazione fotografica. Se le foto mostrano visuali con ostacoli naturali o artificiali in primo piano, sono rappresentativi della visuale di un osservatore che si reca al bene da cui sono stati valutati gli impatti.

Gli impianti FER, della stessa categoria dell'impianto in progetto, sono stati tutti rappresentati nelle planimetrie AS251-SIA14B-D\_PLANIMETRIA CONI OTTICI PER FOTOINSERIMENTI CON ALTRI IMPIANTI, in cui sono rappresentati gli impianti costruiti, autorizzati ed in autorizzazione.

***15. Tutti i suddetti coni ottici, soprattutto quelli in prossimità dell'impianto, dovranno essere presi in considerazione per la valutazione dell'effetto cumulo;***

L'effetto cumulativo è stato studiato all'interno della relazione AS251-SIA16-R\_ANALISI DELL'IMPATTO CUMULATIVO AI SENSI DELLA DGR 532\_2016.

Si rimanda per maggiori dettagli, agli elaborati:

- AS252-SIA14A-D\_PLANIMETRIA CON CONI OTTICI PER FOTOINSERIMENTI;
- AS251-SIA14B-D\_PLANIMETRIA CONI OTTICI PER FOTOINSERIMENTI CON ALTRI IMPIANTI,
- AS251-SIA17-D\_INQUADRAMENTO IMPIANTI EOLICI ESISTENTI, AUTORIZZATI E IN CORSO DI AUTORIZZAZIONE;
- AS251-SIA21-D\_PLANIMETRIA DELLE DISTANZE TRA GLI AEROGENERATORI DI PROGETTO E QUELLI ESISTENTI, AUTORIZZATI E IN AUTORIZZAZIONE

***16. I suddetti fotorendering realistici andranno elaborati anche a falsi colori in modo da contraddistinguere gli impianti fotovoltaici esistenti da quelli di progetto, con lo stesso colore di tonalità accesa al fine di valutare l'incidenza dell'effetto cumulo.***



Premesso che non si tratta di un impianto fotovoltaico si precisa che l'utilizzo dei falsi colori non restituisce una fotosimulazione realistica dello stato dei luoghi ex post e pertanto non è stata impiegata all'interno delle analisi esperite.

**17. Verifica degli elementi per il corretto inserimento nel paesaggio previsti dal DM 10/09/2010, con particolare riferimento alle distanze tra gli aerogeneratori, previste nelle misure di mitigazione e l'effetto visivo provocato da un'alta densità di aerogeneratori distanze tra WTG ai sensi del DM 10/09/2010**

Si evidenzia che, con nota PG/2022/0586601 del 25/11/2022, la Regione Campania Ufficio Valutazioni Ambientali, ha archiviato il progetto CUP 9073 del Proponente Wind Energy Savignano Srl. Pertanto, si allega l'aggiornamento dell'elaborato AS251-SIA21-D\_PLANIMETRIA DELLE DISTANZE TRA GLI AEROGENERATORI DI PROGETTO E QUELLI ESISTENTI, AUTORIZZATI E IN AUTORIZZAZIONE. Le distanze 3D e 5D, individuate dal DM10/09/2010 come criterio per il corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio, sono riportate in funzione degli impianti autorizzati, costruiti e in autorizzazione.

**18. Elaborato grafico con evidenziate le distanze tra gli aerogeneratori e gli ellissi 3D-5D come previsto dalle linee guida ai sensi del DM 10/09/2010**

Il DM 10/09/2010, al punto n) del paragrafo 3.2 "Mitigazioni" recita: "una mitigazione dell'impatto sul paesaggio può essere ottenuta con il criterio di assumere una distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento", non accennando affatto alla rappresentazione di una ellisse che abbia assi pari a 3D e 5D.

L'aggiornamento dell'elaborato AS251-SIA21-D\_PLANIMETRIA DELLE DISTANZE TRA GLI AEROGENERATORI DI PROGETTO E QUELLI ESISTENTI, AUTORIZZATI E IN AUTORIZZAZIONE, considera le distanze tra gli aerogeneratori indicando e verificando il rispetto dei 3D e 5D sia nella direzione prevalente del vento che nella direzione non prevalente.

**19. Elaborato grafico con evidenziate le interferenze tra l'intervento e le aree e i siti contaminati DGR 988/2020**

Come riportato in progetto (cfr. Piano preliminare terre e rocce da scavo AS251-SIA08-R) analizzando il Piano di Bonifica Regionale, si evince che le opere non interferiscono direttamente con siti contaminati o potenzialmente contaminati. Solo il cavidotto MT è posizionato sulla strada prospiciente l'area di discarica di Savignano Irpino COD.4096C001. Per essere sicuri che i terreni escavati non siano contaminati, o che gli stessi siano trattati in modo corretto secondo la normativa D.Lgs152/06 si prevede di integrare, in prossimità del sito contaminato (lungo la strada, 250m a monte e 250 m a valle), il set di analiti indicato per il campionamento delle terre e rocce da scavo, individuando e ricercando gli analiti le cui concentrazioni sono state superiori alle CSC durante le analisi pregresse nell'area di discarica: METALLI-METALLOIDI e FITOFARMACI. L'elaborato grafico è riportato nella relazione "Piano preliminare terre e rocce da scavo AS251-SIA08-R" e di seguito se ne riporta lo stralcio.

Codice	Denominazione	Indirizzo	Comune	Prov.	Proprietà	Tipologia sito	Iter Procedurale	Superficie	coord_X	coord_Y
<b>Archivio dei procedimenti conclusi</b>										
4005C001	Discarica	Loc. Difesa Grande	Ariano Irp	AV	Privata	Discarica Consortile	Analisi di Rischio Approvata/Monitoraggio	100000	515808	4557412
4005C504	Ex P.V.C.	Via Sant'Antonio 4	Ariano Irp	AV	Privata	P. V Carburanti	Analisi di Rischio Approvata e Chiusura Procedimento	383	507915	4556597
<b>Anagrafe dei Siti da Bonificare</b>										
4096C001	Discarica	Loc. Pustarza	Savignano	AV	Pubblica	Discarica Comunale	Progetto di Messa in Sicurezza Permanente Approvato	14680	517500	4561501
4005C002	Discarica	Loc. Fosso Madonna	Ariano Irp	AV	Pubblica	Discarica Comunale	Analisi di Rischio Approvata	3414	507707	4556343
4005C503	Sversame	Loc. Camporeale	Ariano Irp	AV	Privata	o su Suolo	Progetto Definitivo di Bonifica	936	513163	4563659




Figura 2: Individuazione dei siti censiti dal Piano Regionale di bonifica.

**20. Elaborato grafico con l'individuazione delle interferenze tra le aree di intervento, comprese le opere di connessione e le aree non idonee FER.**

L'articolo 20 comma 1 del D.Lgs. 199/2021 stabilisce che: "Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali,

*previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili (, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8)). In via prioritaria, con i decreti di cui al presente comma si provvede a: a) dettare i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili (...)*". Sempre l'articolo 20 al comma 4, prevede che: *"Conformemente ai principi e criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le Regioni individuano con legge le aree idonee, (...)", precisando al comma 7 che: "7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee"*.

Dunque, Con l'introduzione del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii. (art. 20) è avvenuta un'inversione del criterio di riferimento, in forza del quale il Legislatore nazionale ha voluto sottrarre alle Regioni una autonoma competenza in materia di individuazione delle aree non idonee (cfr. TAR Bologna, Sez. II, 30 gennaio 2023 n. 52), al fine di incentivare la diffusione degli impianti FER individuando un criterio generale di idoneità delle aree interessate dalla collocazione di tali impianti, così come si evince dal comma 7 del succitato art. 20, ai sensi del quale anche *«le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile. In sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee»*.

Ne consegue che ogni riferimento alla disciplina di cui alla D.G.R. Campania 533/2016 ed alle definizioni di aree non idonee ivi dettate non risulta più cogente ai fini della valutazione della compatibilità ambientale dei progetti di impianti FER, essendo venuta meno la programmazione energetica su cui si fondava ed avendo esaurito i propri effetti.

Fermo restando tutto quanto sopra rappresentato, si precisa quanto di seguito.

Con D.G.R. 533 del 04/10/2016 la Regione Campania aveva definito, i criteri per l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti eolici con potenza superiore a 20kW, ai sensi del co.1 dell'art. 15 della L.R. n°6 del 5/04/2016 *"Misure in materia di impianti eolici e di produzione energetica con utilizzo di biomasse"*. In particolare, le aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 KW sono individuate sulla base di due parametri:

1. Concentrazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili esistenti ai fini del concreto perseguimento degli obiettivi di tutela delle aree di pregio paesaggistico in quanto testimonianza della tradizione agricola della regione di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 15 della L.R. 6/2016;
2. Aree di tutela per tutti gli altri casi in cui si verificano i presupposti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 dell'art. 15 della L.R. 6/2016.

La suddetta D.G.R. è stata oggetto di modifiche a seguito di una serie di sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)

Per quanto riguarda il punto 1, si precisa, che l'elenco dei comuni "saturni" non risulta aggiornato e la disposizione secondo cui i Comuni non idonei siano quelli per cui "il carico insediativo medio comunale"

superi di 5 volte il “carico insediativo medio regionale” è stata annullata dalle sentenze 7144/2018, 7145/2018, 7147/2018, 7149/2018, 7151/2018 e 7152/2018.

Di conseguenza, allo stato attuale, non si individuano limitazioni alla realizzazione del Progetto in esame.

Sebbene non necessario alla luce delle novità normative sopra rappresentate, si procede con l’analizzare il Progetto con riferimento alle aree non idonee individuate dalla D.G.R. 533 ai sensi delle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 dell’art. 15 della L.R. 6/2016.

Si precisa che, ai sensi della D.G.R. 533/2016 il presente Progetto è classificato di taglia “grande” e di tipo D e che, nel proseguo, si analizzeranno le interferenze dell’impianto eolico, inteso come insieme dei soli aerogeneratori.

<b>Individuazione delle aree non idonee e limitazioni – Allegato alla D.G.R. 533/2016 – Tabella 2</b>			
<b>Normativa inerente alle aree paesaggisticamente vincolate</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Impianti non compatibili</b>	<b>Interferenza con l’impianto eolico</b>
<b>IMMOBILI E AREE DICHIARATI DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO</b> (art. 134 co. 1 lett. a) d.lgs. n 42/04):		<b>IMPIANTI MINI, MEDI E GRANDI CON AEREOGENERATORI DI TIPO A, B, C, D</b>	Non interferente con l’impianto eolico
<b>AREE TUTELE PER LEGGE</b> (art. 134 comma 1 lett. b) del d.lgs. n 42/04) e ss. mm. e ii.	Art. 142 comma 1 lettera a) <b>Territori costieri</b> compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare.	<b>IMPIANTI MINI, MEDI E GRANDI CON AEREOGENERATORI DI TIPO B, C, D</b>  la fascia di interdizione è aumentata da 300 a 1.000 metri	Non interferente con l’impianto eolico
	Art. 142 comma 1 lettera b) <b>Territori contermini ai laghi</b> compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi.	<b>IMPIANTI MINI, MEDI E GRANDI CON AEREOGENERATORI DI TIPO B, C, D</b>  la fascia di interdizione è aumentata da 300 a 800 metri	Non interferente con l’impianto eolico
	Art. 142 comma 1 lettera c) <b>Fiumi, torrenti e corsi d’acqua</b> iscritti negli elenchi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.	<b>IMPIANTI MINI, MEDI E GRANDI CON AEREOGENERATORI DI TIPO B, C, D</b>  la fascia di interdizione è aumentata da 150 a 800 metri	Gli aerogeneratori risultano esterni alle aree tutelate per legge art.142 co. 1 c) “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775, relative sponde o piedi degli argini per una fascia di150 metri ciascuna”.

			Tuttavia, le fasce di indirizzo, sono così ampie (fino a 800 m) che diversi aerogeneratori SAB01-SAB02-SAB03 ricadono in tali fasce
<b>AREE TUTELATE PER LEGGE</b> (art. 134 comma 1 lett. b) del d.lgs. n 42/04) e ss. mm. e ii.	Art. 142 comma 1 lettera d) <b>Montagne</b> per la parte eccedente i 1.200 metri s.l.m. per la catena appenninica e per le isole.	<b>IMPIANTI MINI, MEDI E GRANDI CON AEROGENERATORI DI TIPO B, C, D</b>	Non interferente con l'impianto eolico
	Art. 142 comma 1 lettera f) <b>Parchi e riserve nazionali e regionali</b> , nonché i territori di protezione esterna dei parchi.	Nei territori ove sono situati Parchi e Riserve Naturali della Campania di cui alla Legge Regionale 1 settembre 1993, n. 33 si rinvia alla Tabella 3 "Aree di Pregio Ambientale" Per i Parchi e riserve nazionali e per i territori di protezione esterna: Nelle zone A e B <b>IMPIANTI MINI, MEDI E GRANDI CON AEROGENERATORI DI TIPO A, B, C, D</b>  Nelle zone C e D <b>IMPIANTI MINI, MEDI E GRANDI CON AEROGENERATORI DI TIPO B, C, D</b>  Nei territori di protezione esterna ai parchi ed entro un buffer di 500 metri <b>IMPIANTI MINI, MEDI E GRANDI CON AEROGENERATORI DI TIPO B, C, D</b>	Non interferente con l'impianto eolico
	Art. 142 comma 1 lettera g) <b>Territori coperti da foreste e da boschi</b> , ancorché <b>percorsi o danneggiati dal fuoco</b> , e quelli sottoposti a <b>vincolo di rimboschimento</b> , come definiti dall'art. 2 commi 2 e 6 del d.lgs. 18.5.2001, n. 227.	entro un buffer di 500 metri dal limite dell'area boscata <b>IMPIANTI MINI, MEDI E GRANDI CON AEROGENERATORI DI TIPO B, C, D</b> entro un buffer da 500 a 1.000 metri dal limite dell'area boscata <b>IMPIANTI MINI, MEDI E GRANDI CON AEROGENERATORI DI TIPO C, D</b> entro un buffer da 1.000 a 1.600 metri dal limite dell'area boscata <b>IMPIANTI MINI, MEDI E GRANDI CON</b>	Gli aerogeneratori non interessano territori coperti da foreste e da boschi, tutelati ai sensi dell'art. 142 co.1 lett. g)  Tuttavia, gli aerogeneratori SAB 04 e SAB 05 ricadono nel buffer di 1600m di un'area boscata.

		<b>AEREOGENERATORI DI TIPO D</b>	
<b>AREE TUTELATE PER LEGGE</b> (art. 134 comma 1 lett. b) del d.lgs. n 42/04) e ss. mm. e ii.	Art. 142 comma 1 lettera h) <b>Aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.</b>	<b>IMPIANTI MINI, MEDI E GRANDI CON AEREOGENERATORI DI TIPO A, B, C, D</b> entro un buffer di 750 metri dal perimetro dell'uso civico <b>IMPIANTI MINI, MEDI E GRANDI CON AEREOGENERATORI DI TIPO C, D</b> entro un buffer da 750 a 1.600 metri dal perimetro dell'uso civico <b>IMPIANTI MINI, MEDI E GRANDI CON AEREOGENERATORI DI TIPO D</b>	Dal confronto dell'inquadramento catastale del Progetto con i CDU delle particelle interessate dalle opere, non si evidenziano sovrapposizioni degli aerogeneratori con le particelle gravate da usi civici.
	Art. 142 comma 1 lettera i) <b>Zone umide</b> incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13.3.1976, n. 448.	fino a un buffer di 1.000 metri dal perimetro delle zone umide <b>IMPIANTI MINI, MEDI E GRANDI CON AEREOGENERATORI DI TIPO B, C, D</b>	Non interferente con l'impianto eolico
	Art. 142 comma 1 lettera l) <b>Vulcani.</b>	<b>IMPIANTI MINI, MEDI E GRANDI CON AEREOGENERATORI DI TIPO A, B, C, D</b>	Non interferente con l'impianto eolico
	Art. 142 comma 1 lettera m) <b>Zone di interesse archeologico.</b>	fino a un buffer di 1.000 metri dal perimetro dell'area o bene di interesse archeologico <b>IMPIANTI MINI, MEDI E GRANDI CON AEREOGENERATORI DI TIPO A, B, C, D</b> entro un buffer da 1.000 metri a 5.000 metri dal perimetro dell'area o bene di interesse archeologico <b>IMPIANTI MINI, MEDI E GRANDI CON AEREOGENERATORI DI TIPO B, C, D</b>	Gli aerogeneratori seppur esterni alle aree di interesse archeologico ricadono nei limiti (5000m) distanziali indicati.

<p><b>IMMOBILI E AREE DISCIPLINATE DAI PIANI TERRITORIALI PAESAGGISTICI (PP.TT.PP.)</b> (art. 134 comma1, lett. c) d.lgs. n 42/04)</p>	<p>D.M. n. 13.11.1996 P.T.P. del <b>Matese</b> D.M. n. 23.01.1996 P.T.P. di <b>Roccamonfina</b> D.M. n. 23.01.1996 P.T.P. di <b>Caserta e San Nicola La Strada</b> D.M. n. 30.9.1996 P.T.P. del <b>Taburno</b> D.M. n. 06.11.1995 P.T.P. di <b>Agnano e Collina dei Camaldoli</b> D.M. n. 14.12.1995 P.T.P. di <b>Posillipo</b> D.M. n. 06.11.1995 P.T.P. dei <b>Campi Flegrei</b> D.M. n. 06.11.1995 P.T.P. di <b>Capri e Anacapri</b> D.M. n. 14.12.1995 P.T.P. dell'<b>Isola d'Ischia</b> D.M. n. 01.3.1971 P.T.P. di <b>Procida</b> D.M. n. 28.12.1998 P.T.P. <b>Comuni Vesuviani</b> D.M. n. 23.01.1996 P.T.P. del <b>Cilento Costiero</b> D.M. n. 23.01.1996 P.T.P. del <b>Cilento Interno</b> D.M. n. 23.01.1996 P.T.P. <b>Terminio Cervialto</b> Legge Regione Campania 27.6.1987 n. 35 e ss.mm. e ii. P.U.T. <b>Penisola Sorrentino-amalfitana</b></p>	<p><b>IMPIANTI MINI, MEDI E GRANDI CON AEREOGENERATORI DI TIPO A, B, C, D</b></p>	<p>Non interferente con l'impianto eolico</p>
--	---	---	---

<b>Individuazione delle aree non idonee e limitazioni – Allegato alla D.G.R. 533/2016 – Tabella 3</b>		
Disposizione normativa o regolamentare inerente le aree protette	<b>Impianti non compatibili</b>	<b>Interferenza con l'impianto eolico</b>
<p>Parchi e Riserve Naturali della Campania di cui alla Legge Regionale 1 settembre 1993, n. 33 Inserite nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.</p> <p>Oasi di protezione e rifugio della fauna individuate ai sensi della normativa regionale vigente, geositi</p> <p>Corridoi ecologici di cui al PTR</p>	<p><b>IMPIANTI MINI, MEDI E GRANDI CON AEREOGENERATORI DI TIPO A, B, C, D</b></p>	<p>Gli aerogeneratori non interferiscono con i corridoi appenninici principali; solo l'aerogeneratore SAB01 è localizzato al limite esterno di un corridoio regionale trasversale.</p>

Direttiva Comunitaria n. 43 del 21 maggio 1992, (92/43/CEE) del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva "Habitat")	<b>IMPIANTI MINI, MEDI E GRANDI CON AEROGENERATORI DI TIPO B, C, D</b>	Non interferente con l'impianto eolico
Direttiva Comunitaria del Consiglio del 2 aprile 1979 (79/409/CEE) concernente la conservazione degli uccelli selvatici.  Direttiva Comunitaria n. 43 del 21 maggio 1992, (92/43/CEE) del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva "Habitat") (Istituita dei SIC),  Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 258 del 6 novembre 2007)	<b>IMPIANTI MINI, MEDI E GRANDI CON AEROGENERATORI DI TIPO B, C, D</b>	Non interferente con l'impianto eolico
Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale firmata a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971 ratificata e resa esecutiva dall'Italia col DPR n. 448 del 13 marzo 1976 e con il successivo DPR n. 184 dell'11 febbraio 1987.	<b>IMPIANTI MINI, MEDI E GRANDI CON AEROGENERATORI DI TIPO B, C, D</b>	Non interferente con l'impianto eolico
Important Bird Areas  Nate da un progetto di BirdLife International realizzato in Italia dalla Lipu la Corte di giustizia europea (con le sentenze nelle cause C-3/96, C-374/98, C-240/00 e C-378/01) ha stabilito che le IBA sono il riferimento scientifico per la designazione delle Zone di Protezione Speciale.	<b>IMPIANTI MINI, MEDI E GRANDI CON AEROGENERATORI DI TIPO B, C, D</b>	Non interferente con l'impianto eolico

**Individuazione delle aree non idonee e limitazioni – Allegato alla D.G.R. 533/2016 – Tabella 4**

<b>Disposizione normativa o regolamentare inerente le aree vulnerabili, caratterizzate da pericolosità e/o da rischio idrogeologico</b>	<b>Disposizione normativa o regolamentare inerente le aree vulnerabili, caratterizzate da pericolosità e/o da rischio idrogeologico</b>	<b>Disposizione normativa o regolamentare inerente le aree vulnerabili, caratterizzate da pericolosità e/o da rischio idrogeologico</b>
Aree che presentano vulnerabilità ambientali del tutto incompatibili con la realizzazione di impianti eolici, individuate tra quelle per le quali è stato apposto il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)	Per le aree vincolate con presenza del bosco: tutti gli impianti.  Per le aree vincolate non boscate: tutti gli impianti con caratteristiche di potenza "Grande" ( $P \geq 1$ Mw) e con	Tutti gli aerogeneratori rientrano nella perimetrazione del vincolo idrogeologico ai sensi del RD 3267/1923.  Si procederà all'istanza di autorizzazione ai sensi del Titolo V del RR n.3 del 28/09/2017 e all'art. 23 della L.R n.11/1996.



	aerogeneratore di tipo B o superiore.	
Aree caratterizzate da rischio e/o pericolosità idrogeologico e/o idraulico nei vigenti Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I./P.S.A.I.) adottati dalle Autorità di Bacino presenti sul territorio della Regione Campania (legge 183/1989, legge regionale 8/1994, D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) ovvero dall'Autorità di Bacino di distretto (legge 221/2015).	Casi di incompatibilità differenziati in base a dove ricade la zona interessata dall'impianto, secondo le norme di attuazione del P.A.I./P.S.A.I. vigente dell'Autorità di Bacino territorialmente competente	Alcuni aerogeneratori in esame ricadono in aree caratterizzate da pericolosità geomorfologica  Tuttavia, per verificare la compatibilità dell'opera con lo strumento di pianificazione settoriale, è stato redatto uno studio di compatibilità geologica, secondo le NTA del PAI.

<b>Individuazione delle aree non idonee e limitazioni – Allegato alla D.G.R. 533/2016 – Tabella 5</b>		
<b>Disposizione normativa o regolamentare inerente le aree vulnerabili, caratterizzate da pericolosità e/o da rischio idrogeologico</b>	<b>Disposizione normativa o regolamentare inerente le aree vulnerabili, caratterizzate da pericolosità e/o da rischio idrogeologico</b>	<b>Disposizione normativa o regolamentare inerente le aree vulnerabili, caratterizzate da pericolosità e/o da rischio idrogeologico</b>
Aree agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale adibite a colture di pregio (indicate a livello particellare sui suoli agricoli -zona E- come attestati nel certificato di destinazione urbanistica e successivo accertamento sul portale SIAN di AGEA di presenza sulle particelle di colture viticole a marchio DOC/DOCG).	<b>IMPIANTI MINI, MEDI E GRANDI CON AEROGENERATORI DI TIPO A, B, C, D</b>	Da rilievo in sito, non si riscontrano interferenze dell'impianto eolico con le aree agricole di pregio.

Pertanto, si ribadisce che **l'indicazione delle aree come non idonee non può in alcun modo costituire un impedimento assoluto alla realizzazione dell'impianto, dovendosi pur sempre valutare in concreto, caso per caso, se – nonostante i vincoli insistenti sull'area – l'impianto sia realizzabile, non determinando una compromissione dei valori tutelati dalle norme di protezione dell'area o del sito [cfr. par. 3.6 sentenze 7144/2018, 7145/2018, 7147/2018, 7149/2018, 7151/2018].**

A tal proposito, si precisa che l'analisi degli impatti del Progetto sul territorio è stata effettuato nello studio di impatto ambientale Quadro di riferimento Ambientale, supportato da alcune documentazioni specialistiche, quale ad esempio la Relazione Paesaggistica e la Relazione Archeologica, relazione flora e fauna, relazione idraulica e relazione geologica e di compatibilità.

